

## CONVENZIONE

tra

La **Federazione Italiana Discipline Armi Sportive e Cinofilia Sportiva** (di seguito: FIDASC), con sede in Roma, Viale Tiziano, 70 Codice Fiscale 97175110580, nella persona del Presidente pro tempore, Felice Aniello Buglione, domiciliato per la carica presso la sede legale della FIDASC suddetta

e

L'Ente di **Promozione Sportiva Attività Sportive Confederato**: (di seguito: ASC) con sede in Roma, Via Reno, 30, Codice Fiscale 97644950012, nella persona del Presidente pro tempore, Luca Stevanato, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto.

### Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D. Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il CONI riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)

che la FIDASC è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;

D)

che la FIDASC:

- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1208 del 13 novembre 2001, ed è affiliata alle Federazioni Internazionali:
- FEDECAT Consejo Mundial de Federaciones Deportivas de Caza Y Tiro
- IFSS International Federation of Sleddog Sports
- UPBF United Paintball Federation,
- EPBF European Paintball Federation
- la HDH International Archery Association
- la WFTF World Field Target Federation
- la EFTF European Field Target Federation

- la WHFT World Hunter Field Target Organisation
- la WSA World Sleddog Association;
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le discipline sportive:
  - a) tiro a piattello con fucili con canna ad anima liscia in percorso di caccia;
  - b) tiro con fucili con canna ad anima liscia e caricamento a palla;
  - c) tiro dicampagna con carabina a canna rigata da caccia munita o meno di ottica a varie distanze;
  - d) tiro con l'arco da caccia
  - e) tiro completo da caccia;
  - f) attività sportiva cinotecnica senza abbattimento di selvatico (utilizzando le seguenti categorie di ausiliari: razze inglesi, continentali (italiane ed estere), da caccia, da seguita, da riporto, da tana, da traccia, meticci, cani da recupero, cani da slitta;)
- nell'ambito delle predette discipline sportive organizza e svolge campionati italiani ed internazionali per le specialità: English Sporting, Training Sporting, FAN 32, Five Stand, Trap 3, 4 e 5, Sport Fedecat, Sport Extreme, Falconeria, Paintball, Field Target, Softair, Tiro Ultra (oltre 300 metri), Country dog, Agility dog, Cinathlon, Caniocross, Delta, Protezione Civile Sportiva, Rally Obedience, Rally Trial, Sportivi cinofili in acqua SCIA, Working Test per retrievers, Sleddog, Mantrailing, Disc Dog, Sport Acquatici, Dog balance, Sheepdog, Dog Dance, Nosework, Pro DD, Obedience, Treibball, Hoopers, Dog Trail, Pull Out tartufi;
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi i Direttori di Gara;

#### E)

che ASC:

- è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI con delibera del 07 giugno 2011, secondo quanto stabilito dagli articoli 6, 26, 27 e 28 dello Statuto del CONI ed in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n° 242 e successive modificazioni e integrazioni;
- è riconosciuto dal Ministero degli Interni quale Ente nazionale con finalità assistenziali con D.M. del 02 agosto 2005 n. 557;
- è iscritto al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- è inserito nell'Albo Nazionale degli enti di servizio civile con D.P.C.M. n. 208/2013;

#### F)

che ASC, in accordo al "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

#### G)

che la FIDASC e l'ASC (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere

considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 e 33 della Costituzione;

- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;

- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso;

### **si conviene e si stipula quanto segue**

#### **Articolo. 1 - Norme generali**

##### **1.1**

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo delle discipline tiro a piattello con fucili con canna ad anima liscia in percorso di caccia; tiro con fucili con canna ad anima liscia e caricamento a palla; tiro di campagna con carabina a canna rigata da caccia munita o meno di ottica; tiro con l'arco da caccia; tiro completo da caccia, attività sportiva cinotecnica; Field Target; Paintball; nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

##### **1.2**

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;

- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi;

- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;

- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della discipline sportive tiro a piattello con fucili con canna ad anima liscia in percorso di caccia; tiro con fucili con canna ad anima liscia e caricamento a palla; tiro di campagna con carabina a canna rigata da caccia munita o meno di ottica; tiro con l'arco da caccia; tiro completo da caccia, attività sportiva cinotecnica; Field Target; Paintball; attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

##### **1.3**

Le sanzioni per violazioni sono regolamentate secondo quanto all'allegato sub 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

##### **1.4**

Le parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi giudicanti nei confronti dei rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.

1.5

Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.

#### **Articolo 1 bis - Assicurazione e tutela sanitaria**

1 bis.1

Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

#### **Articolo. 2 – Attività sportiva**

2.1

Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FIDASC che alla sola ASC senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva agonistica di prestazione organizzata dalle Parti sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento" le cui modalità operative sono dettagliatamente riportate nell'allegato sub 2 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2.2

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" - per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FIDASC; l'ASC può utilizzare i termini "Campionati Nazionali ASC" e "Rappresentativa Nazionale ASC".

2.3

Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di Direttori di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

#### **Articolo 2 bis - Omologazione campi di gara, attrezzi**

2 bis.1

Fermo restando l'osservanza dei criteri e standard di sicurezza previsti dalle norme di legge, tutte le gare/competizioni/eventi oggetto della presente Convenzione saranno svolte nel rispetto della normativa tecnica della FIDASC in impianti di gioco e con attrezzature omologate nel rispetto dei criteri di omologazione stabiliti dalla FIDASC.

#### **Articolo. 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Direttori di Gara**

3.1

La FIDASC riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi i Direttori di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.

L'ASC, qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la FIDASC nel rispetto delle normative federali.

3.2

Nell'allegato sub 3 che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono previste le modalità di partecipazione (requisiti per la partecipazione, numero di posti riservati, e costi di iscrizione) dei tesserati dell'ASC ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla FIDASC.

#### **Articolo. 4 – Iniziative Culturali**

4.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

#### **Articolo. 5 – Commissioni Paritetiche - Controversie**

5.1

Può essere costituita tra le Parti una Commissione Paritetica, ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali, formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, con l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

5.2

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI, che giudica, in funzione arbitrale, secondo la procedura adotta con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1623 dell'8 dicembre 2018.

#### **Articolo. 6 – Durata**

6.1

La presente Convenzione scade al 30 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i giochi olimpici estivi e non è oggetto di tacita proroga.

6.2

Ciascuna delle parti ha comunque facoltà di revoca a mezzo lettera raccomandata da inviare entro il 30 settembre di ciascun anno successivo a quello di stipula.

6.3

Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

#### **Articolo 6 bis - Deposito**


6bis.1

Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FIDASC e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura dell'ASC per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.

La presente Convenzione si compone di n° 6 pagine oltre n° 3 allegati per un totale di n° 9 (nove) pagine.

Roma, 14/05/2025

ASC  
Il Presidente  
Nicola Stenico

FIDASC  
Il Presidente  


## **ALLEGATO n° 1 – SANZIONI PER LE VIOLAZIONI**

Per l'applicazione di sanzioni si rimanda alle procedure di cui al Regolamento di Giustizia FIDASC e ASC, che troveranno rispettiva applicazione a seconda dell'ambito a cui risulterà riconducibile il reato.

---

## **ALLEGATO n° 2 – ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITA' DOPPIO TESSERAMENTO**

Tutti i soggetti partecipanti ad eventi FIDASC dovranno essere in regola con il tesseramento e con l'iscrizione agli albi federali.

Le parti definiscono che i rispettivi tesserati possono partecipare all'attività sportiva di entrambe in occasione di manifestazioni appositamente dedicate, o in caso di manifestazioni FIDASC o ASC in cui sianorispettivamente previste classifiche avulse.

Nel caso di partecipazione a manifestazioni FIDASC per il conseguimento del titolo di "Campione Italiano", i soci ASC dovranno tesserarsi alla FIDASC.

### **ALLEGATO n° 3 — MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' FORMATIVE- "REGISTRO DEI DOCENTI E FORMATORI"**

I tesserati ASC possono partecipare ai corsi di formazione FIDASC per il conseguimento di qualifiche federali.

In tali corsi avranno precedenza i tesserati FIDASC, mentre i tesserati ASC vi saranno ammessi sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il tesserato ASC sarà ammesso ai corsi di formazione FIDASC di livello avanzato attesa apposita dichiarazione della ASC che attesti il possesso dei requisiti previsti per i livelli inferiori di qualifica.

I tesserati ASC che supereranno i corsi di formazione FIDASC ed acquisiranno una qualifica FIDASC dovranno tesserarsi alla FIDASC.

Possono essere organizzati corsi, relativamente alle specialità sportive individuate, rivolti esclusivamente ai tesserati ASC, siano essi di formazione o di aggiornamento, validi a formare tecnici e Direttori di gara federali se svolti secondo programmi concordati tra le parti.

In tale fattispecie l'ASC offre a FIDASC la propria collaborazione sul territorio nazionale per coordinare l'attività formativa.

Possono essere riconosciuti dalla FIDASC Tecnici e Direttori di Gara ASC, nell'ambito delle proprie qualifiche di Tecnici e Direttori di Gara, previo aggiornamento sugli aspetti specifici delle qualifiche in ambito FIDASC/CONI.